



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 6829/2016 R.G.** promossa da:

LUISA COLOMBO, MARIO COLOMBO, ENRICO ALBERTI, SILVANA CRIPPA, LUCIANO AGATES, MANUELA ANNA FUSETTI, ROBERTO DAL PIVA, RENATA DE MICHELI, GIANANTONIO BIANCHI, PIERINA PISCETTA, con il patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO e dell'avv. RUGGERI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Freguglia, 10 MILANO

contro

ENEL SPA e ENEL ITALIA SRL, con il patrocinio dell'avv. PROVERA VITTORIO e dell'avv. CRISTIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via S. Barnaba, 32 20122 MILANO

Oggetto: riduzione tariffaria

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 15-6-16, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Enel s.p.a. e Enel Italia s.r.l. per sentir accertare la natura retributiva della riduzione tariffaria pari all'80% della tariffa dell'energia elettrica, il suo valore di retribuzione differita, nonche' l'inopponibilita' dell'accordo 27-11-15 tra Enel s.p.a. e le parti sociali e l'illegittimita' della condotta delle convenute, avente ad oggetto il recesso unilaterale dalle clausole del contratto collettivo per i dipendenti del settore elettrico Enel in materia di riconoscimento della riduzione tariffaria per il consumo dell'energia elettrica, con conseguente condanna delle convenute, in via alternativa o



solidale, al ripristino, a decorrere dal 1-1-16, della riduzione tariffaria sul consumo dell'energia elettrica ed al pagamento delle somme sino a detto ripristino addebitate illegittimamente; in via subordinata i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della natura retributiva della riduzione tariffaria, del suo valore di retribuzione differita e che essa e' entrata a fa parte dei diritti acquisiti degli ex dipendenti del settore elettrico, nonche' l'accertamento dell'inopponibilita' dell'accordo 27-11-15 tra Enel s.p.a. e le parti sociali e dell'illegittimita' della condotta delle convenute, avente ad oggetto il recesso unilaterale dalle clausole del contratto collettivo per i dipendenti del settore elettrico Enel in materia di riconoscimento della riduzione tariffaria per il consumo dell'energia elettrica, con conseguente condanna delle convenute, in via tra loro alterativa o solidale, al rimborso di quanto i ricorrenti saranno tenuti a corrispondere per i consumi di energia elettrica nelle misura dell'80% di ogni fattura fino al venir meno della condizione che legittimava la riduzione; in via subordinata hanno chiesto la condanna delle convenute, in via solidale o alternativa, al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo del recesso de quo, ovvero di risarcimento del danno pari ad € 900,00 annuali, da corrispondersi per ciascun anno di vita residua dei ricorrenti, tenuto conto dell'eta' e di un valore presunto di persistenza in vita sino a 90 anni.

I ricorrenti hanno esposto di essere stati dipendenti di Enel s.p.a. e di aver fruito, durante il rapporto di lavoro, di una riduzione pari all'80% sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica, in virtu' di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, che prevedeva altresì il mantenimento della agevolazione tariffaria anche in seguito alla cessazione del servizio.

I ricorrenti hanno lamentato che, con lettera 15-12-15, Enel Italia s.r.l. aveva comunicato la cessazione dell'agevolazione tariffaria con decorrenza dal 31-12-15.

In punto di diritto i ricorrenti hanno affermato il proprio diritto alla riduzione della tariffa elettrica, in quanto elemento retributivo ed elemento integrativo della pensione; hanno inoltre sostenuto la riconducibilita' della riduzione tra i diritti quesiti.

Costituendosi ritualmente in giudizio, le convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.



A fondamento del diritto rivendicato in questa sede, i ricorrenti invocano le disposizioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, dal 1973 in poi, che hanno espressamente previsto la conservazione delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica a favore dei lavoratori cessati dal servizio, in presenza di determinate condizioni la cui presenza non e' contestata nel caso di specie.

Secondo i ricorrenti, poiche' tali disposizioni si inserivano in un contesto normativo riguardante gli aspetti retributivi, la riduzione in questione si pone evidentemente quale ulteriore elemento retributivo e cio' sarebbe confermato dal suo riconoscimento anche in maniera differita, quale elemento integrativo della pensione.

In particolare i ricorrenti affermano che il proprio corrispettivo, quando erano in servizio, era composto dal versamento di un importo in denaro e dal riconoscimento di un beneficio qualificabile alla stregua di una retribuzione in natura, di fatto trasferito nel computo della pensione quale retribuzione differita: trattandosi di una parte della retribuzione fissa del dipendente, e dell'ex dipendente, la stessa non e' modificabile unilateralmente.

Tali considerazioni non possono essere condivise: in particolare non si puo' ritenere che la riduzione tariffaria in esame configuri un elemento della retribuzione, neppure differita, e quindi un elemento integrativo della pensione.

Innanzitutto la sentenza della Cassazione (n. 25024/2015) riportata in ricorso, appare del tutto inconferente, in quanto essa ha semplicemente affermato che "anche il beneficio dello sconto sui costi di energia elettrica consumata, in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e percio', ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione": come precisato nella stessa pronuncia, la qualificazione del beneficio e' limitata "ai fini fiscali".

Lo stesso ricorso da' atto che l'incidenza della ritenuta retribuzione in natura non veniva conteggiata in alcun istituto contrattuale (tredicesima, quattordicesima, t.f.r.) e "tantomeno sull'entita' della pensione".

Inoltre, come evidenziato dalle convenute, il godimento del beneficio prescinde totalmente dall'anzianita', dalle mansioni o dalla qualifica.

La Cassazione nella sentenza n. 18548, citata dalle convenute, in relazione al diritto riconosciuto a pensionati Enel alla fruizione di buoni pasto e di acquisiti agevolati presso esercizi convenzionati, ha ritenuto che tali benefici fossero "benefici accordati ai lavoratori pensionati come estensione o riflesso del beneficio accordato ai lavoratori in servizio, privi cioe' di natura retributiva, come si evince, in particolare modo, dall'assenza di proporzionalita'



della provvidenza rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, alla durata del pregresso rapporto di lavoro come pure alla posizione che il lavoratore ha assunto in azienda".

Il beneficio in esame risulta quindi completamente svincolato dalla prestazione lavorativa, mentre la retribuzione rappresenta il corrispettivo della prestazione medesima.

Del resto, come evidenziato dalle convenute, gia' in origine il beneficio era stato concepito a favore delle famiglie dei dipendenti per l'uso dell'abitazione principale, con la conseguenza che nel caso in cui piu' componenti di uno stesso nucleo familiare fossero dipendenti Enel, esso veniva riconosciuto una sola volta e con la conseguenza che esso veniva riconosciuto anche a soggetti estranei al rapporto di lavoro, quali le vedove o i vedovi o i familiari di lavoratori chiamati alle armi.

Ne' i contratti collettivi individuano il beneficio in esame come elemento retributivo.

I ricorrenti richiamano inoltre la certificazione del mantenimento del diritto anche per il personale cessato contenuta nelle bollette successive all'uscita dall'azienda, nei Cud e nella comunicazione resa all'atto della cessazione dal servizio.

Peraltro l'indicazione in busta paga dell'importo detratto dalla bolletta come "controvalore energia elettrica", con apposita voce e apposito codice, cosi' come l'indicazione della riduzione nelle bollette e l'indicazione nel Cud quale "valore dei compensi in natura comunque erogati" non possono certo mutare la natura dell'erogazione.

I ricorrenti sostengono inoltre che la riduzione tariffaria in questione sia riconducibile ai cdd. diritti quesiti, e richiama la giurisprudenza della S.C. che esclude la possibilita' per la contrattazione collettiva di incidere in senso peggiorativo su posizioni gia' consolidate o o su diritti gia' entrati nel patrimonio dei lavoratori e la giurisprudenza che, in caso di successione di contratti collettivi, pone alla possibilita' di modificare le previsioni esistenti il limite dei diritti quesiti, "intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni gia' rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome...": da cio' discenderebbe la "illegittimita' della revoca unilaterale dei diritti afferenti la retribuzione, entrati nel patrimonio dei lavoratori, come nel caso di specie".

Anche tale tesi non puo' essere condivisa.

In primo luogo la stessa lettura delle sentenze richiamate esclude la configurabilita', nel caso di specie, di diritti quesiti: infatti si e' gia' evidenziato come il beneficio in questione non possa essere ritenuto corrispettivo di alcuna prestazione.



Poiche' non si tratta di diritto che derivi da prestazioni effettuate durante il rapporto di lavoro ma di beneficio slegato dalla prestazione lavorativa, non si puo' ritenere che l'erogazione in esame sia entrata a far parte definitivamente del patrimonio dei lavoratori, quale derivazione del pregresso rapporto di lavoro.

Al contrario, il riconoscimento del beneficio in esame non e' gia' consolidato ma, come evidenziato dalle convenute, trova il proprio unico fondamento nell'accordo che lo ha previsto e tale accordo puo' essere legittimamente modificato o estinto.

In sede di discussione orale la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che l'erogazione in esame non deriva soltanto dalla contrattazione collettiva, ma anche dalla dichiarazione unilaterale, diretta al singolo lavoratore, contenuta nella comunicazione resa all'atto della cessazione dal servizio, che certifica il mantenimento del diritto, il quale non puo' essere quindi revocato.

Peraltro si tratta di una mera documentazione di carattere amministrativo, che si limita appunto a certificare il diritto ma non ne costituisce la fonte.

Nella gia' citata sentenza n. 18548/2009 la Cassazione, in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha ritenuto :”Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare -nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di "diritti quesiti" in relazione alla pretesa del personale, collocato a riposo prima della disdetta contrattuale, di continuare a



fruire dei buoni pasto e del diritto agli acquisti agevolati presso esercizi convenzionati, anche per il tempo successivo alla disdetta).”.

Non si pone in contrasto con tali conclusioni la sentenza n. 24533/2013, che ha riguardato una fattispecie particolare e diversa da quella oggetto del presente giudizio.

In primo luogo in quel caso nel corso del rapporto di lavoro era stata prevista la sostituzione del beneficio con un assegno mensile e la possibilità per dipendenti e pensionati di optare per il mantenimento della fruizione del gas a tariffa agevolata, con scelta definitiva e non più modificabile: la S.C. ha quindi ritenuto la natura retributiva (retribuzione differita) dell'erogazione del gas a tariffa agevolata, in quanto i dipendenti ed i pensionati che avevano formulato l'opzione godevano, rispettivamente, di una retribuzione e di una pensione inferiore: in particolare la pensione era calcolata su una retribuzione che non comprendeva l'assegno mensile. Inoltre l'esercizio dell'opzione aveva trasformato la mera aspettativa dei ricorrenti, al momento dell'opzione in forza all'azienda, in un diritto che era entrato a far parte del loro patrimonio: i lavoratori che avevano scelto il beneficio rinunciando all'assegno non potevano quindi essere privati in un momento successivo anche del primo.

Si aggiunga che tale sentenza ha comunque ribadito il principio generale secondo cui il recesso unilaterale da un contratto collettivo senza predeterminazione di un termine di durata costituisce una causa ordinaria di estinzione del rapporto, idonea ad incidere anche sulla posizione dei pensionati.

Poste queste premesse, il recesso comunicato in data 12-10-15 dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31-12-15, risulta del tutto legittimo.

Infatti in particolare l'accordo aziendale 19-4-2002 -con il quale è stata convenuta la conferma delle “disposizioni di cui all'art. 33 del c.c.n.l. 21-2-89 in materia di energia elettrica” per i lavoratori in servizio alla data del 30-6-96- non ha una durata determinata e la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di recedere dagli accordi collettivi privi di un termine predeterminato di efficacia (per tutte Cass. 19351/2007 e 18548/2009).

Del resto i ricorrenti non contestano se non genericamente la validità ed efficacia di tale recesso e contestano piuttosto l'opponibilità dell'accordo 27-11-15 che ad esso è conseguito e che ha previsto il riconoscimento agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio di un importo una tantum, in sede transattiva e conciliativa, quantificato in base all'età del beneficiario.



In particolare i ricorrenti ritengono non pertinente il richiamo agli accordi attuati per il personale neo assunto o per il personale in servizio ed ininfluenza il richiamo alla legge 11-8-14: all'evidenza, non si tratta di argomenti che possano inficiare l'opponibilità dell'accordo ai ricorrenti.

In ogni caso l'accordo in esame non condiziona la validità del recesso all'erogazione della somma una tantum, che quindi non sostituisce propriamente il beneficio venuto meno: il vincolo all'erogazione del beneficio è venuto meno con l'atto di recesso dell'ottobre 2015 e prescinde dalla facoltà di richiedere l'importo una tantum e di firmare un accordo conciliativo individuale.

Cio' comporta che l'importo una tantum previsto dall'accordo non costituisce il corrispettivo del venir meno dello sconto, bensì una liberalità non dovuta, come giustamente evidenziato dalle convenute.

Del resto lo stesso ricorso ricollega la necessità di attribuire un corrispettivo in caso di revoca di un beneficio contrattuale alla natura di diritto acquisito del beneficio medesimo, nella specie non configurabile, e ricollega la necessità di sottoporre a precise regole la determinazione della somma sostitutiva del beneficio alla natura, d'anzì confutata, di componente effettiva della retribuzione e di retribuzione differita.

Ogni considerazione circa la congruità o meno dell'importo una tantum risulta pertanto del tutto superflua.

Una volta riconosciuta la piena legittimità della condotta delle convenute, non può trovare accoglimento neppure la domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno subito.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rimborsare alle convenute le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 10/11/2016

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

